

COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO

Provincia di Padova

Regolamento

DISCIPLINA del COMMERCIO su AREE PUBBLICHE

L.R. n. 10/2001

Approvato con deliberazione n. 49 del Consiglio Comunale in data 21 DIC. 2004 divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il _____

Spagnuolo dott. Massimiliano
L. IL SEGRETARIO
N. 49 DEL 21 DIC. 2004
E) ALLEGATO ALLA DELIBERA D.C./C.C.



CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

CAPO II - NORMATIVA GENERALE

Art. 3 - Esercizio dell'attività

Art. 4 - Autorizzazione con posteggio

Art. 5 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 6 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti

Art. 7 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Art. 8 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 9 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 10 - Indirizzi generali in materia di orari

Art. 11 - Produttori agricoli

Art. 12 - Autorizzazioni temporanee

Art. 13 - Normativa igienico-sanitaria

Art. 14 - Obblighi e divieti per gli operatori

CAPO III - MERCATI POSTEGGI ISOLATI E FIERE

Art. 15 - Piano dei mercati e delle Fiere

Art. 16 - Trasferimento dei mercati e delle Fiere

Art. 17 - Soppressione del mercato o di posteggi

Art. 18 - Ampliamento dei posteggi

Art. 19 - Posteggi liberi - Migliorie

Art. 20 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 21 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari

Art. 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Art. 23 - Mercati straordinari

CAPO IV - Norme specifiche per le Fiere

Art. 24 - Domanda di partecipazione alle fiere

Art. 25 - Graduatoria

Art. 26 - Concessione di posteggio

Art. 27 - Presenze dei concessionari di posteggio

Art. 28 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

CAPO V - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 29 - Applicabilità delle norme

Art. 30 - Concessione del posteggio - Durata - Rinnovo

Art. 31 - Canone/ Tassa per l'occupazione del posteggio

Art. 32 - Decadenza dalla concessione del posteggio

Art. 33 - Revoca della concessione del posteggio

Art. 34 - Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone/Tassa occupazione

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Disposizioni transitorie

Art. 36 - Sanzioni



CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 (di seguito indicata come "legge regionale") e dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo") e dai primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (DGR 20 luglio 2001, n. 1902).

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme indicate nel precedente comma.
3. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentito le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) *per commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) *per aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servizi di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) *per mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) *per mercato a merceologia esclusiva*: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa;
 - e) *per mercato dell'antiquariato e del collezionismo*: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
 - f) *per mercato straordinario*: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
 - g) *per posteggi isolati*: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
 - h) *per mercato minore*: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
 - i) *per mercato maggiore*: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
 - j) *per mercato stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
 - k) *per presenze effettive* in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo cui ha inizio;
 - l) *per presenze* in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
 - m) *per fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.



CAPO II - NORMATIVA GENERALE

Art. 3 - Esercizio dell'attività

- n) per *autorizzazione* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di s.n.c. e s.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- o) per *autorizzazione temporanea*: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- p) per *posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- q) per *miglioria*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- r) per *posteggio riservato*: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- s) per *settore merceologico*: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- t) per *tipologia merceologica*: le specifiche merceologiche che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- u) per *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) per *operatore precario*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- w) per *produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- x) per *ordinanza del Ministro della Sanità*: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002;

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggetti di cui all'art. 5 del decreto legislativo. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica.

6. Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana, viene

- rilasciata un'unica autorizzazione di cui al comma 3.
7. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni e autostrade è subordinata a permesso del relativo proprietario o gestore. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del comune, l'attività di cui al comma 3 è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale di cui all'art. 16.

Art. 4 - Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
3. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuata come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 112/1991 (23.4.1991) da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.
4. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.

5. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 5 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, è deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
- a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
- d) il settore od i settori merceologici richiesti;
- e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 8 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. Per i casi di subingresso o reintestazione dell'autorizzazione si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale.

Art. 7 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
6. Presso l'ufficio commercio su aree pubbliche è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante di cui al comma 5.
5. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade: Strada statale n. 47 Valsugana. In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili il Sindaco può consentire il rilascio di autorizzazioni temporanee.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1000, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdetto dal comune. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

Art. 6 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti

4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere concordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa (tra le ore 7,00 e le ore 22,00);
 - b) per l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi nella fascia oraria massima compresa tra le ore 6,00 e le ore 24,00;
 - c) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 6,00 e le ore 2,00
2. Il Sindaco provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività, ivi compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati, i posteggi isolati e le fiere le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle

Art. 10 - Indirizzi generali in materia di orari

3. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificata. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
 - a) l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
 - b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la

Art. 9 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specificata in particolari posteggi.
1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.



1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza

Art. 13 - Normativa igienico-sanitaria

3. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale per l'area interessata alla manifestazione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità d'iscrizione al R.E.A.
1. In occasione di manifestazione straordinaria possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte, individuali o società in qualsiasi forma costituite, già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

Art. 12 - Autorizzazioni temporanee

4. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 6 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.
3. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di EURO 41.316,55 (L. 80 milioni) per le ditte individuali e di EURO 1.032.913,8 (L. 2 miliardi) per le società del totale dei ricavi delle vendite per anno solare così come la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.
2. La concessione del posteggio su aree pubbliche, pur avendo carattere decennale, riguarderà solo periodi limitati dell'anno, in relazione alla stagionalità della propria produzione agricola, periodi non inferiori a 30 giorni e non superiori a 180 giorni all'anno.
1. I produttori agricoli, iscritti nel registro della imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'inizio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal successivo art. 20 del presente regolamento nonché l'elenco dei beni che vengono prodotti nella propria azienda durante tutta l'annata agraria suddivisi in ragione della stagionalità della produzione stessa.

Art. 11 - Produttori agricoli

4. Nel calendario di cui all'art. 8 della legge regionale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione di giornata o l'effettuazione in deroga.
3. Gli orari di cui al comma 2 sono indicati anche nelle schede relative ad ogni mercato, posteggio isolato e fiera. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
- operazioni di vendita.



1. I mercati, i posteggi isolati e le Fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuati dal consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree da destinare a posteggio sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato, posteggio isolato o Fiera, indicanti:

Art. 15 - Piano dei mercati e delle Fiere

Capo III- MERCATI POSTEGGI ISOLATI E FIERE

12. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
11. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
10. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
9. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
8. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
6. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
5. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
4. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.

Art. 14 - Obblighi e divieti per gli operatori

delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfezione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.



Art. 18 - Ampliamento dei posteggi

1. Il consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi.

Art. 17 - Soppressione del mercato o di posteggi

4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato o Fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. Il trasferimento del mercato o della Fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la relativa planimetria.
1. In caso di trasferimento di tutto il mercato, della Fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

Art. 16 - Trasferimento dei mercati e delle Fiere

3. Alla scheda di ciascun mercato, posteggio isolato o Fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e le circoscrizioni pedonali e veicolari. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
- a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato o Fiera;
 - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
 - i) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - j) la tariffa vigente del canone/tassa di occupazione del suolo pubblico.

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 16, comma 2.
2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio comunale mediante modifica del piano di cui all'art. 15.

Art. 19 - Posteggi liberi - Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglione deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell'art. 17.
4. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritaria rispetto alla riassetto delle posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 20 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato o di Fiera.
2. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze nel mercato o Fiera come operatore precario;
 - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.

3. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune

4. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

5. Qualora il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato o Fiera dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuata come operatore precario;
- b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
- c) ordine cronologico di ricezione della domanda.

6. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.

7. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.

8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato o Fiera, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 21.

9. In uno stesso mercato o Fiera, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.

10. La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno.

Art. 21 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.

2. Le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

3. La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario. In caso di assenza di operatori precari alimentaristi non è possibile assegnare eventuali posteggi del settore alimentare ad operatori presenti nella graduatoria relativa al settore non alimentare.

4. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita comunicazione contenente i seguenti dati:

- estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte)
5. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
6. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.
7. A partire dall'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
8. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati o Fiere è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno o nei giorni di svolgimento e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 23 - Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata, per iscritto:
- a) da almeno il 50% degli operatori del mercato;
 - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998
2. L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno quindi giorni prima della data prevista.
3. La presenza al mercato straordinario è obbligatoria. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato.

Capo IV - Norme specifiche per le Fiere

Art. 24 - Domanda di partecipazione alle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale e non sia già titolare di concessione decennale deve inviare istanza in bollo al Comune precisando:
- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/mercato/attività;

- d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
- e) presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
- f) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestate nel R.E.A.;
- g) tipologia merceologica che la ditta intende porre in vendita.

2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria della fiera.

3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

5. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del servizio competente, è affissa all'albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo importo del plateatico e di eventuali ulteriori servizi erogati, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento della fiera.

2. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere già istituite valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

b) maggiore anzianità dell'autorizzazione;

c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;

3. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere di nuova istituzione valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità dell'autorizzazione;

b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;

4. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il quale la ditta partecipava alla fiera.

Art. 26 - Concessione di posteggio

1. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha validità decennale limitata al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.

2. La concessione decennale viene rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera, confermando, per quanto possibile, il posteggio occupato nell'ultima edizione, fatte salve eventuali miglitorie in presenza di posteggi liberi.

3. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, viene rilasciata la concessione decennale di posteggio agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della fiera e che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui all'art. 30, per l'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità.

4. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 3, vengono concesse, tenendo conto della graduatoria della fiera, miglitorie ai titolari di posteggio che ne abbiano fatta pervenire richiesta entro sessanta giorni dall'inizio dell'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità di posteggi.

5. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio.

6. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

7. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di volta presentata al comune competente. Al subentrante viene quindi rilasciata la concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Art. 27 - Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente e il posteggio viene assegnato agli operatori non concessionari di posteggio.

2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 28 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, vengono assegnati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, dal personale incaricato agli operatori non concessionari di posteggio che siano presenti presso la fiera entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.

2. Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine, al fine dell'assegnazione dei posteggi non utilizzati, vengono posti in graduatoria dopo l'ultimo operatore che ha presentato domanda nei termini, tenendo conto dell'ordine cronologico di ricezione della domanda da parte del Comune.

Capo V - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 29 - Applicabilità delle norme



1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati, posteggi isolati o fiere.

Art. 30 - Concessione del posteggio - Durata - Rinnovo

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni alla scadenza, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi, entro novanta giorni dalla scadenza, comunichi il mancato rinnovo.
2. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. In caso di mancato rinnovo l'operatore non ha diritto ad avere assegnato un posteggio sostitutivo. Nella comunicazione di cui al comma 2, il comune però può proporre l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento di mancato rinnovo della concessione il responsabile del servizio competente provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.

Art. 31 - Canone/ Tassa per l'occupazione del posteggio

1. La tassa/canone per la occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il pagamento del canone/tassa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. Le tariffe vigenti per la concessione del suolo pubblico sono riportate nelle singole schede relative ai mercati, ai posteggi isolati e alle fiere.

Art. 32 - Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente per essere giustificata. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al comune della richiesta di subingresso o reintestazione.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 9.

Art. 33 - Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del servizio competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notificata.

Art. 34 - Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone/Tassa occupazione

1. La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi per accertato omesso pagamento del canone / tassa occupazione, con le modalità previste dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
2. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento del canone. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.

Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001.

Art. 36 - Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'articolo 6, commi 4 e 5, dall'articolo 14, commi 8, 9, 10, 11 e 12, e dall'articolo 38, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 516,46 (L. 1.000.000) a EURO 3.098,74, (L. 6.000.000) di cui all'art. 29 comma 2 del decreto legislativo.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'insosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di EURO 51,64 (lire 100.000) ad un massimo di EURO 309,87, (lire 600.000) con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.
3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.